

Roma, 20 luglio 2023

Circolare n. 153/2023

Oggetto: Notizie in breve.

Codice della Strada – Accordo Italia-Turchia per il reciproco riconoscimento e per la conversione delle patenti – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che con l'accordo in oggetto, valido fino al 18 luglio 2028, è previsto il reciproco riconoscimento delle patenti di guida e la relativa conversione. Il MIT ha specificato che ai fini della conversione la patente di guida turca deve essere in corso di validità e che il titolare della patente deve essere residente in Italia da meno di sei anni, deve presentare la certificazione medica di rito ed aver compiuto l'età per la categoria richiesta. Gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile dovranno sempre richiedere all'interessato, ovvero a un suo delegato, di presentare anche la traduzione ufficiale della patente di guida turca e il certificato rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche-consolari turche redatto sullo specifico modello che verrà comunicato successivamente – Circolare MIT n.20483 del 5.7.2023.

Prezzo gasolio auto al 17 luglio 2023 (fonte Ministero Sviluppo Economico)

euro/litro

Prezzo al netto delle imposte	Accisa	Iva	Prezzo al consumo	Variazione da settimana prec.	Variazione da inizio anno
0,779	0,617	0,307	1,703	+ 0,019	- 0,005

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Allegati tre
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Classifica 23.18.01

A Direzioni Generali Territoriali

Uffici Motorizzazione Civile

Regione Siciliana

Assessorato turismo comunicazione e trasporti

Servizio comunicazioni e trasporti

Dipartimento trasporti e comunicazioni

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Mobilità trasporti e telecomunicazioni

Motorizzazione civile

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano

Dipartimento Infrastrutture e mobilità

Ufficio Motorizzazione

kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

fuehrerscheine.patenti@pec.prov.bz.it

Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione

trasporti@pec.regione.vda.it

E p.c.: a Gabinetto del Ministro

Ufficio Affari Internazionali

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

RPD – MIT

rpd@pec.mit.gov.it

Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale

DGUE – Ufficio VII

dgue.07@cert.esteri.it

Ministero dell' Interno

Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA

polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell' Interno

Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia

Scientifica - ROMA

dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

Unione Provincie d'Italia
ROMA
segreteria@upinet.it

A.N.C.I. - ROMA
anci@anci.it

Divisione 6 - SEDE
mot6@mit.gov.it

C.E.D. - SEDE
mot7@mit.gov.it

U.R.P – SEDE
urp@mit.gov.it

A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici - ROMA
anita@anita.it

Confartigianato trasporti
Associazione Nazionale Autotrasporto
ROMA
confartigianato@confartigianato.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

Allegati vari:

- *Accordo Italia-Turchia (versione italiana – inglese – turca)*
- *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*
- *informativa sul trattamento dati personali completa dell'autorizzazione*
- *elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia*

Oggetto: Turchia.

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 05 luglio 2022.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

1 – Entrata in vigore dell’Accordo

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota prot.MAE00907152023-05-24 del 24.05.2023, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l’ *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione* - firmato ad Ankara il 05 luglio 2022 - **entrerà in vigore il 18 luglio 2023.**

L’Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 18 luglio 2028.

Pertanto, dalla predetta data del 18 luglio 2023, gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) accetteranno e valuteranno le richieste di conversione di patenti di guida turche nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo in oggetto (nonché dei relativi allegati), che abrogano e sostituiscono quelle contenute nella Circolare n.13 prot.487/4639 del 10.02.1994.

Si allegano, quindi, alla presente:

- il testo del suddetto Accordo (anche nella versione inglese e turca);
- l’allegato recante la “*Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*”, che è giuridicamente vincolante al pari dell’Accordo stesso (cfr. articolo 12 - paragrafo 2- dell’Accordo).

2 – Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

Oltre al predetto allegato recante la “*Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*” l’Accordo prevede ulteriori allegati tecnici (tutti individuati all’articolo 6, paragrafo 3) necessari per le operazioni di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC). **Tali allegati saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell’ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante istruzioni operative.**

Con l’occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell’ordine.

Per completezza, si indicano di seguito gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:

- le Tablette di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che identifica i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Turchia, da ritenere validi ai fini della conversione. All’elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati.

Si evidenzia che ai fini della conversione in Italia potranno essere quindi ritenute valide ai fini della conversione le patenti turche redatte sull’unico modello turco (rilasciato dal 01.01.2016) individuato nell’elenco in questione, in conformità a quanto indicato al paragrafo 2 dell’articolo 6.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- il modello su cui deve essere redatto il Certificato previsto dall'articolo 8.

Si evidenzia che tale Certificato dovrà essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica turca e sempre presentato -unitamente alla documentazione di rito - dal titolare della patente turca che richiede la conversione in Italia, in conformità a quanto indicato al paragrafo 3 dell'articolo 8.

3 – Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell'Accordo.

Si evidenziano alcuni dei principali aspetti contenuti nel testo dell'Accordo utili per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida turche da parte degli UMC, che dovranno comunque avere come riferimento il testo completo dell'Accordo medesimo.

Applicazione dell'articolo 1

La patente di guida turca, per essere considerata valida ai fini della conversione, deve essere in corso di validità.

Il titolare della patente di guida turca, per richiederne la conversione, deve avere acquisito la residenza anagrafica in Italia.

Applicazione dell'articolo 4

Il titolare di patente di guida turca:

- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da più di sei anni l'Accordo non si applica, conseguentemente l'UMC non può accettare la richiesta di conversione;

- deve presentare agli (UMC) -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;

- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;

Applicazione dell'articolo 5

Si rileva che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida turche:

- conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia;

- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Applicazione dell'articolo 7

Si ricorda che il ritiro della patente turca al titolare, può essere effettuato solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione.

La patente turca deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche turche. Si raccomanda a codesti UMC di indicare nella nota di trasmissione:

- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l'art. 7 dell'Accordo;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare eventuali comunicazioni dovute da parte dell'autorità turca ricevente, nel caso debba segnalare anomalie riscontrate relative alla patente turca, in osservanza all'articolo 9.

Applicazione dell'articolo 8

Gli UMC dovranno sempre richiedere all'interessato (o suo delegato) di presentare -oltre alla documentazione di rito prevista per la domanda di conversione- anche:

- la traduzione ufficiale della patente di guida turca;

- il *Certificato* rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche- consolari turche; lo stesso è redatto sullo specifico modello che è presente tra gli *allegati tecnici* che verranno trasmessi con la successiva *comunicazione recante istruzioni operative*, come già rappresentato.

In proposito, la competente autorità turca ha reso noto -tramite il MAECI (comunicazione del MAECI prot.MAE01137912023-06-28 del 28 giugno 2023)- che :

"il rilascio del "certificato" previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 8 dell'Accordo non è soggetto a vincoli di competenza territoriale e che, pertanto, i certificati rilasciati dall'Ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma o dal Consolato Generale di Milano si applicano a tutto il territorio italiano"

Ne consegue che tutti gli UMC potranno accettare detto *Certificato* sia se rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica turca con sede a Roma oppure a Milano, senza distinzione.

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 prevede che gli UMC possono comunque chiedere specifiche informazioni alle Rappresentanze diplomatiche turche, **ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente di guida di cui è richiesta alla conversione oppure circa i dati in essa riportati.**

Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche turche, a cui codesti UMC potranno fare riferimento per l'applicazione di tutte le procedure previste nell'Accordo, verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

4 - Informativa sul trattamento dati personali

Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell'ambito di applicazione del RGPD(UE) 2016/679 e che la Turchia non è destinataria di una *decisione di adeguatezza* da parte della Commissione UE, l'Accordo è stato integrato con l'allegato recante la *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*, individuato all'articolo 12 .

Per l'applicazione del suddetto articolo 12 ed in osservanza delle indicazioni fornite dalla Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT, con la presente Circolare si trasmettono:

- *l' informativa sul trattamento dei dati personali*, per l'applicazione dell' *Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 05 luglio 2022, (di seguito ***informativa***),



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell'**informativa** suddetta, (di seguito **autorizzazione**).

Detta **autorizzazione** dovrà essere sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire e acquisita dall'UMC che procede alla conversione.

La scansione della citata **autorizzazione** dovrà essere allegata alla richiesta d'informazioni che l'UMC inoltrerà nell'eventualità di dubbi sulla patente di guida turca da convertire, in osservanza dell'articolo 8 dell'Accordo.

L'**informativa** e l'**autorizzazione** sono pubblicate sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.

Come di prassi, si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti UMC e DGT aggiorneranno conseguentemente i propri siti istituzionali.

ing. Pasquale D'Anzi



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

TABELLE DI EQUIPOLLENZA

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA Per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia in patenti turche <i>(Applicabile sia ai vecchi modelli sia ai nuovi modelli di patenti italiane introdotti a seguito della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio)</i>	
ITALIA	TURCHIA
AM	M
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B rilasciata prima del 01.01.1986	B + A *
B rilasciata dal 01.01.1986	B + A1 * *
B con codice 110	B + AM
C1	C1 + A1
C	C + A1
D1	D1 + A1
D	D + A1
BE	BE + A1
C1E	C1E + A1
CE	CE + A1
D1E	D1E + A1
DE	DE + A1
C + D	C + D + A1
CE + D	CE + DE + A1
C + DE	C + DE + A1
CE + DE	CE + DE + A1

* la categoria B rilasciata in Italia prima dell'01.01.1986 abilita alla conduzione dei veicoli della categoria A.

** la categoria B rilasciata in Italia abilita alla conduzione dei veicoli della categoria AM in tutto il territorio dell'UE e dello SEE e della categoria A1 nel territorio italiano.

Nota 1: per il rilascio di ogni categoria il titolare della patente di guida italiana deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa vigente in Turchia (art. 4 paragrafo 4)

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA

Per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Turchia in patenti italiane
(Applicabile ai modelli rilasciati in Turchia dal 01.01.2016)

TURCHIA	ITALIA
M	M
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B con codice 110 *
C1	C1 *
C	C *
D1	D1 *
D	D *
BE	BE*
C1E	C1E *
CE	CE *
D1E	D1E *
DE	DE *
F	_ **
G	_ **

* in Italia per conversione (senza esami) della patente di guida di categoria B turca è rilasciata la categoria B italiana con codice 110, che **non** abilita alla conduzione dei veicoli della categoria A1. Resta la possibilità di condurre veicoli della categoria AM. **Tale limitazione è conseguentemente valida anche nel caso di conversione di tutte le categorie superiori.** Il codice 110 è indicato sul retro della patente italiana emessa per conversione.

Qualora il conducente risulti anche in possesso di una delle seguenti categorie A1, A2 o A turche, potrà essere rilasciata una patente valida per la categoria B (e superiori) **senza** il codice 110, oltre che la corrispondente di una delle categorie A .

Nel caso in cui la patente turca di categoria B derivi da conversione di patente di guida italiana (priva di codice 110) non dovrà essere riportato il codice 110.

** le categorie F e G rilasciate in Turchia non sono riconosciute valide ai fini della conversione in Italia.

Nota 1: per il rilascio di ogni categoria il titolare della patente di guida turca deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa vigente in Italia (art. 4 paragrafo 4)

Nota 2: in Italia la categoria CE è valida per la conduzione dei veicoli della categoria DE a condizione che il titolare sia in possesso della categoria D.

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Allegato alla circolare avente come oggetto: **Turchia**. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 05 luglio 2022.

Accordo Italia – Turchia in vigore dal 18 luglio 2023

STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
LETTONIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
UNGHERIA

STATI EXTRACOMUNITARI	
ALBANIA	valido fino al 12.07.2026
ALGERIA	
ARGENTINA	
FILIPPINE	
GIAPPONE	
LIBANO	
MACEDONIA	
MAROCCO	
MOLDOVA	
PRINCIPATO DI MONACO	
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey)	Valido fino al 30.03.2028 (prorogabile con consultazioni)
REPUBBLICA DI COREA	
REPUBBLICA DI SAN MARINO	
SVIZZERA	valido fino al 12.06.2026
TAIWAN	
TUNISIA	
TURCHIA	valido fino al 18.07.2028
UCRAINA	valido fino al 24.01.2027

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari